



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 10 dicembre 2018

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 5 dicembre 2018, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	componente
Avv. Cesare Persichelli	componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo, prot. n. 206, pervenuto in data 27/11/2018, della Venjulia Rugby Trieste ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Maurizio Boz, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che, nella riunione del 21 novembre 2018, comunicato GST/CF/04, pubblicato in data 22/11/2018, in occasione del raggruppamento n. 4 della Coppa Italiana Femminile svolto in data 18/11/2018, ha penalizzato la reclamante con quattro punti in classifica sanzionandola inoltre con la multa di €. 150,00, in applicazione dell'art. 29/1 lett. e) del Regolamento di Giustizia e dell'art. 10.2.8 della Circolare Informativa 2018-2019.

FATTO

Con il tempestivo reclamo descritto in epigrafe, la Venjulia Rugby Trieste ASD ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo Territoriale di cui pure in epigrafe, assumendone l'erroneità: a parere della reclamante, invero, la sanzione non avrebbe dovuto venir applicata nei suoi confronti in quanto la sua mancata partecipazione al raggruppamento del 18/11/2018 sarebbe giustificata dalla normativa disciplinante la materia.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Assume in particolare la Venjulia Rugby che il Regolamento di Gioco della Coppa Italia a 7 Femminile per la stagione sportiva 2018/2019, a pag. 4, prevede espressamente una deroga alla sanzione per rinuncia e/o mancata partecipazione ad un raggruppamento, deroga da applicare alle squadre in occasione della prima iscrizione alla Coppa Italia Femminile le quali, di conseguenza, non dovrebbero venir sanzionate.

Nella fattispecie, trattandosi appunto di prima iscrizione, la penalizzazione di che trattasi sarebbe stata erroneamente inflitta.

Il reclamo veniva chiamato innanzi la Corte nella seduta del 5 dicembre 2018 nella quale nessuno compariva per la ricorrente.

DIRITTO

A parere del Collegio il proposto gravame non merita accoglimento.

E' vero, infatti, che il Regolamento di Gioco cui sopra è riferimento prevede la deroga invocata dalla Venjulia Rugby Trieste, ma è altrettanto vero che tale deroga è prevista nella parte del Regolamento *de quo* dedicato alla "seconde squadre", e che la deroga in questione si applica *"esclusivamente per le squadre alla prima iscrizione e per le squadre tutorate"*.

Al riguardo, si rileva che il caso di specie non riguarda una "seconda squadra" e che, comunque, non si tratta di una squadra alla "prima iscrizione", in quanto risulta che il sodalizio reclamante è già stato iscritto alla Coppa Italia in precedenti stagioni sportive, e precisamente negli anni 2010/2011 e 2013/2014.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La non applicabilità della invocata deroga alla fattispecie determina il rigetto dell'impugnazione.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61 e 29/1 lett. e) del Regolamento di Giustizia, la disposizione 10.2.8 della Circolare Informativa 2018-2019, nonché la disposizione sulla deroga di cui al Regolamento di Gioco della Coppa Italia a 7 Femminile, stagione sportiva 2018/2019, pag. 4;
- rigetta il reclamo, così come proposto;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 5-10 dicembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali